

COMUNE DI RIETI

PROVINCIA DI RIETI



**CONVENZIONE/CAPITOLATO
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO,
MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RIETI**

CONVENZIONE/CAPITOLATO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RIETI	3
Art.1 - Oggetto della convenzione	3
Art. 2 Durata della convenzione	4
Art. 3 - Struttura di ricovero: locali, materiali e attrezzatura	4
Art. 4 - Descrizione e modi di esecuzione del servizio.....	4
Art. 5 - Affidato – reso proprietario.....	5
Art. 6 - Decesso, fuga.....	5
Art. 7 - Requisiti del canile rifugio ed obblighi gestionali.....	5
Art. 8 - Sistema di rilevazione	6
Art. 9 - Orario di accesso al pubblico	7
Art. 10 - Volontariato.....	7
Art. 11 - Condizioni economiche.....	7
Art. 12 - Cessione del contratto e subappalto	7
Art. 13 - Inadempienze e penalità	7
Art. 14 - Risoluzione del contratto.....	8
Art. 15 - Responsabilità dell’aggiudicatario	9
Art. 16 - Abusi e deficienze	9
Art. 17 - Spese contrattuali	9
Art. 18 – Giurisdizione.....	9
Art. 19 – Direzione del Contratto.....	9

CONVENZIONE/CAPITOLATO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RIETI

L'anno il giorno del mese di alle ore nel Comune di
., rappresentato nel presente atto dal Dirigente il settore VI del Comune di Rieti, Dr. Ing. Domenico Cricchi, nato a Leonessa il 02/02/1953, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, P.IVA/ CODICE FISCALE 00100700574

e

il Sig C.F. nato a
il residente a in via
in qualità di del canile sito in
via Partita Iva

PREMESSO CHE

- la vigente normativa stabilisce che gli animali vaganti catturati non possano essere soppressi ma vengano, qualora non restituiti al proprietario, ricoverati in strutture rifugio e dispone l'obbligo per i Comuni di assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento degli animali stessi;
- il vigente regolamento per la tutela ed il benessere degli animali, nelle more della realizzazione della struttura ricettiva e di rifugio, consente il convenzionamento con strutture private di ricovero e cura;
- con la presente convenzione il canile assume funzione pubblica;

CONVENGONO E STIPULANO

Art.1 - Oggetto della convenzione

1. Ai fini della custodia dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Rieti e non reclamati da privati cittadini entro i termini di legge previsti dalla norma, il concessionario _____ si impegna a garantire il ricovero, mantenimento e cura degli stessi per conto del Comune di Rieti (di seguito chiamato Comune) nei modi, con i requisiti e con gli oneri ed obblighi sotto precisati.

Art. 2 Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha la durata di anni UNO, e potrà essere rinnovata per ugual periodo in seguito a valutazione positiva della commissione di cui all'art. 45 del vigente regolamento del servizio di ricovero svolto, in termini di:

- a) Condizioni di detenzione degli animali ospitati;
- b) Periodo di permanenza degli animali ospitati;
- c) Rispetto delle disposizioni della presente convenzione;
- d) Disponibilità del gestore alla revisione della presente convenzione da parte della commissione sopra richiamata.

Art. 3 - Struttura di ricovero: locali, materiali e attrezzature

1. Il titolare dichiara che la struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali della convenzione in oggetto è in possesso delle autorizzazioni e requisiti previsti dalla normativa vigente, e può ospitare sino a 70 cani provenienti dal territorio del Comune di Rieti.

Art. 4 - Descrizione e modi di esecuzione del servizio

1. La ditta assuntrice garantisce:

- 1) il ricovero dei cani accalappiati che abbiano trascorso l'osservazione sanitaria;
- 2) il trasporto ad inizio attività di tutti i cani dal canile rifugio dove sono attualmente ricoverati al canile della ditta assuntrice tramite proprio automezzo appositamente attrezzato ed idoneo.
- 3) la custodia a tempo indeterminato degli animali conferiti, assicurando loro assistenza e ricovero come sotto precisato:
 - i. il nutrimento, fornito quotidianamente (avendo cura di somministrare al cane adulto due pasti giornalieri ed al cucciolo tre pasti giornalieri scaglionati nell'arco della giornata) deve essere, nella quantità e qualità, adeguato alla taglia, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale. Cura dovrà essere posta affinché il cibo non geli d'inverno e non irrancidisca d'estate. Deve essere assicurata ininterrottamente la disponibilità di acqua potabile.
 - ii. la pulizia ed il lavaggio dei box devono essere effettuati giornalmente utilizzando, nei mesi invernali, idoneo sistema affinché il pavimento dei box sia adeguatamente asciutto. I cani durante queste operazioni devono essere portati negli sgambatoi, al fine di non traumatizzarli e soprattutto per consentire un buon lavoro da parte degli addetti alle pulizie.
 - iii. Devono inoltre essere eseguite periodiche, frequenti disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni. Specifica ed accurata pulizia deve essere attuata all'uscita definitiva di un animale e prima della immissione di un altro. In particolare durante la primavera devono essere intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci secondo necessità.
 - iv. Devono essere prestate le eventuali cure veterinarie compresi i trattamenti contro ectoparassiti (pulci, zecche, vermi), la vaccinazione quadrivalente/eptavalente nonché essere assicurati gli interventi chirurgici, le visite dei medici veterinari ed i farmaci prescritti, necessari a garantire la salute dei cani.

- v. Devono essere prestate le visite veterinarie periodiche, con frequenza mensile, degli animali ricoverati nella struttura, con verifica dello stato di benessere degli animali inclusa la verifica del corretto rapporto superficie box/numero cani ospitati e adeguata compatibilità dei soggetti, preferibilmente di sesso diverso. Non possono convivere nello stesso box soggetti non sterilizzati.
- vi. Per ogni cane deve essere compilata una scheda sanitaria riportante, oltre all'identificativo e descrizione del cane e del suo carattere, tutti gli interventi sanitari effettuati, oltre al libretto sanitario, così come specificata in seguito.

- 4) L'eventuale soppressione dei cani custoditi, prevista esclusivamente secondo i modi della vigente legislazione regionale;
- 5) In caso di morte l'appaltatore deve dare pronta comunicazione al servizio veterinario ASL competente ed alla Direzione del Servizio. La ditta assuntrice si assume tutte le spese amministrative, tecniche, gestionali e comunque derivanti ed inerenti l'esecuzione del servizio, nonché lo smaltimento secondo le leggi vigenti.

2. Per l'espletamento di quanto previsto nei commi succitati il canile dovrà avere un Direttore Sanitario di Riferimento, individuato nella persona di _____.

Art. 5 - Affidato – reso proprietario

- 1. I cani potranno essere ceduti a persone maggiorenni che richiedano l'affido, e che diano garanzie di corretto mantenimento degli stessi.
- 2. L'affido è consentito solo a favore del soggetto direttamente interessato o ad Enti/Associazioni riconosciute.
- 3. Il canile non potrà affidare più di due cani nel corso di un anno alla stessa persona fisica. In caso di richiesta di più cani in tempi differenti si dovrà accertare lo stato degli animali precedentemente affidati.
- 4. Nel caso in cui il cane venga restituito al proprietario l'onere completo della stabulazione, al costo della presente convenzione, deve essere recuperato dalla ditta appaltatrice al momento del riscatto del cane.

Art. 6 - Decesso, fuga

- 1. La notizia del decesso o della fuga dell'animale dovrà essere notificata alla ASL di Rieti ed al Comune entro e non oltre le ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento.
- 2. In caso di morte dell'animale la ditta assuntrice si assume tutte le pratiche amministrative, tecniche, gestionali e comunque derivanti ed inerenti l'esecuzione del servizio, nonché lo smaltimento secondo le indicazioni della ASL e rimette l'apposita documentazione al Comune.
- 3. L'omessa comunicazione degli animali sopra indicati comporterà la non contabilizzazione del ricovero relativo agli animali risultati mancanti alla verifica numerica mensile.

Art. 7 - Requisiti del canile rifugio ed obblighi gestionali

- 1. I box dei cani dovranno essere costituiti da una parte interna **con una cuccia rialzata da pedana** non a diretto contatto con il pavimento e da una parte esterna preferibilmente coperta e dovranno contenere un

numero di cani adeguato in modo da garantire uno spazio idoneo al movimento degli stessi, fermi restando i limiti numerici complessivi degli animali indicati nell'autorizzazione.

2. Il Comune si riserva di visitare periodicamente, tramite suo incaricato, il canile rifugio al fine di verificare il corretto trattamento dei cani e la loro esistenza in vita.

3. Sui box contenenti i cani di cui l'Amministrazione Comunale paga le spese, l'appaltatore applicherà una scheda con l'indicazione "Comune di Rieti", la descrizione dettagliata del cane e la data di ingresso.

4. Il registro in questione è pubblico, il gestore del servizio dovrà pertanto permetterne la consultazione alle associazioni riconosciute. Tale registro va vidimato a cura della Direzione del Servizio ad ogni inizio anno.

5. Nel canile rifugio non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria. I cani introdotti devono risultare preventivamente identificati e registrati presso il canile sanitario ed essere provvisti della certificazione attestante i trattamenti sanitari effettuati.

6. I cani ceduti dai proprietari possono essere ricoverati, previo assenso del Comune. Tranne i casi sociali, al cui mantenimento provvederà il Comune, i proprietari dei cani ceduti potranno essere assoggettati al mantenimento del proprio animale nel limite minimo imposto dalla presente convenzione.

7. La ditta appaltatrice ha l'obbligo di segnalare al Servizio Veterinario Asl l'eventuale ricovero di animali identificati al fine di permettere il ritrovamento del proprietario.

8. A garanzia del benessere degli animali, deve essere garantito quotidianamente un rapporto adeguato tra numero di personale addetto alla cura degli animali e numero di animali presenti nella struttura, non inferiore a 1 addetto ogni 35 animali.

9. Deve inoltre essere garantito il diritto allo sgambamento nelle apposite aree.

Art. 8 - Sistema di rilevazione

1. Al momento della consegna alla struttura di ogni animale il servizio sanitario invia al Direttore del Servizio un report con le caratteristiche proprie del cane.

2. L'affidatario è tenuto a redigere e tenere aggiornata l'anagrafe degli animali ospitati, con almeno le informazioni riguardanti la data di accesso al canile, il numero progressivo di ingresso, la data di accalappiamento, la data di introduzione (se diversa), il canile sanitario di provenienza, tutti i dati segnalatici del cane (eventuale nome, taglia, colore, razza, sesso, età presunta, n. microchip o tatuaggio), numero del box e ogni altra informazione ritenuta utile dalla Direzione del Servizio, nonché eventuali data di cessione, motivo della stessa e generalità del destinatario.

3. L'anagrafe di cui al punto precedente, redatta su supporto informativo e su cartaceo, deve essere tenuta aggiornata ad ogni variazione, e va presentata a semplice richiesta della Direzione del Servizio.

4. Copia informativa deve essere inviata all'indirizzo pec manutenzione.ambiente@pec.comune.rieti.it entro il primo lunedì di ogni mese.

5. Sulla copia cartacea non sono ammesse cancellazioni e abrasioni ed ogni correzione deve essere fatta in modo da consentire la lettura dei dati errati. In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione del contratto detto registro deve essere consegnato immediatamente al Comune.

Art. 9 - Orario di accesso al pubblico

1. Secondo quanto stabilito dalla normativa regionale, il canile rimarrà aperto al pubblico dalle ore ____ alle ore ____ nei giorni di _____ e dalle ore ____ alle ore ____ nei giorni di _____. L'orario di apertura della struttura deve essere esposto con apposita cartellonistica in modo ben visibile all'ingresso del canile.
2. Il concessionario deve comunicare qualsiasi cambiamento all'orario di apertura alla Direzione del Servizio ed alla ASL di competenza ferme restando le prescrizioni di norma, ovvero che la struttura sia aperta al pubblico almeno tre giorni alla settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno.

Art. 10 - Volontariato

1. Si dovrà tassativamente permettere l'accesso nel canile rifugio di volontari autorizzati dal Comune per poter espletare le attività a favore del benessere animale, con i modi previsti dalla d.G.R. del Lazio n 43/2010;
2. I volontari di ogni associazione, riconoscibili da un tesserino con foto apposto permanentemente durante le attività, operano nell'espletamento delle attività descritte in apposita convenzione Associazione-Comune.
3. I volontari devono essere titolari di una propria assicurazione di responsabilità civile ed infortuni.

Art. 11 - Condizioni economiche

1. Per le prestazioni di cui alla presente convenzione si pattuisce il compenso forfettario comprensivo di vitto, alloggio, prestazioni sanitarie ed oneri per la sicurezza, pari ad € _____ (diconsi euro ____), oltre Iva di legge per ogni giornata di mantenimento per ogni cane.
2. L'aggiudicatario provvederà ad emettere fatture trimestrali di importo pari al prodotto tra il numero di cani ospitati nel trimestre di riferimento e l'importo unitario offerto in sede di gara. Ogni fattura dovrà avere in allegato:
 - i. l'anagrafe richiamata all'art. 8, per i necessari controlli da parte della Direzione del Servizio. Le fatture saranno quietanzate nei termini di legge e comunque a valle del controllo sulla modulistica allegata.
 - ii. copia di tutti i documenti di affido, di restituzione al proprietario, eventuali certificati di morte.

Art. 12 - Cessione del contratto e subappalto

E' vietato cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o parte del servizio in oggetto del contratto sotto pena di immediata risoluzione del medesimo, del risarcimento degli eventuali danni, fatte salve le autorizzazioni dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13 - Inadempienze e penalità

1. Il Comune ha diritto di applicare a carico dell'impresa appaltatrice penalità secondo la gravità del caso, per ogni infrazione dei patti contrattuali o per ogni inadempienza. Il relativo importo delle infrazioni verrà defalcato dai corrispettivi dovuti.
2. Si intende in ogni caso salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.
3. Nel caso di infrazioni di lieve entità quali:

- irregolarità formale nella tenuta del registro o della documentazione di cui all'art. 8 della presente convenzione.
- lieve incuria nella tenuta dei box, dei locali e delle attrezzature;
- inosservanza delle clausole sull'ingresso del pubblico,

si applicherà, a insindacabile giudizio del Comune, una penale di €100,00 con la sola formalità preliminare della contestazione degli addebiti. In caso di recidiva, le infrazioni lievi comporteranno il pagamento del doppio della suddetta penale o l'adozione di misure più severe, a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

4. Le infrazioni e le inadempienze più gravi, all'infuori di quelle che determinano la risoluzione del contratto, quali:

- insufficienza di nutrimento degli animali e inadempimento delle prestazioni volte a garantire il benessere degli stessi (compresa l'assistenza veterinaria di competenza del concessionario);
- detenzione dei cani in luogo diverso dal canile rifugio indicato in testa al capitolato;
- incuria ripetuta e/o grave nella tenuta dei box;
- inosservanza delle norme e clausole relative agli affidi e alla restituzione ai proprietari;
- irregolarità sostanziale nella tenuta del registro e della documentazione di cui all'art. 8;
- rifiuto di presentare al Comune la documentazione necessaria al controllo delle fatture e della corretta esecuzione del servizio;
- rifiuto di far accedere al canile i rappresentanti del Comune, i Veterinari dell'ASL o i volontari autorizzati.

comporteranno il pagamento delle seguenti penali:

- €200,00.= quale prima contestazione
- €400,00.= quale seconda contestazione;
- €600,00.= quale terza contestazione.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

Il Comune può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) in qualsiasi momento avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 C.C.
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nella relativa deliberazione;
- c) in caso di frode, di gravi e reiterate negligenze nella gestione del servizio o, comunque, inottemperanza nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) nei casi cessione o di subappalto;
- f) nei casi di mancanza di adeguato Direttore Tecnico;
- g) per ripetute inadempienze, per più di tre volte l'anno, regolarmente notificate.

Art. 15 - Responsabilità dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati al Comune o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il Comune da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

2. L'aggiudicatario si impegna altresì:

- ad osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;
- ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;
- a continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle materie professionali.

Art. 16 - Abusi e deficienze

Verificandosi abusi e deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, il Comune, salvo quanto disposto dal presente accordo contrattuale, ha facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno, a spese dell'aggiudicatario, i servizi che ritiene necessari per il regolare andamento dell'attività d'istituto ove l'impresa, appositamente diffidata, non ottemperi agli obblighi ricevuti.

Art. 17 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e dipendenti dal presente contratto sono a carico della Ditta assuntrice.

Art. 18 – Giurisdizione

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di cui alla vigente legislazione, nazionale e/o regionale, ed al Codice Penale. Il Foro competente in caso di controversia è quello di Rieti.

Art. 19 – Direzione del Contratto

Il Direttore per l'esecuzione del presente contratto è il Responsabile del Procedimento e Dirigente il settore VI, dott. ing. Domenico Cricchi.